

REGOLAMENTO (UE) 2019/632 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 17 aprile 2019****che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽²⁾ («codice»), tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché l'archiviazione di tali informazioni, devono essere effettuati utilizzando procedimenti informatici.
- (2) Tuttavia, il codice consente l'utilizzo di mezzi di scambio e archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del codice per un periodo transitorio, qualora i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano ancora operativi. Tale periodo transitorio deve concludersi al più tardi il 31 dicembre 2020.
- (3) Conformemente al codice, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni doganali, mentre la Commissione è tenuta ad elaborare un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici.
- (4) Il programma di lavoro è stato stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione ⁽³⁾. Esso contiene un elenco di 17 sistemi elettronici che devono essere messi a punto per l'applicazione del codice, unicamente dagli Stati membri (nel caso di sistemi che saranno gestiti a livello nazionale – «sistemi nazionali») oppure dagli Stati membri in stretta collaborazione con la Commissione (nel caso dei sistemi a livello di Unione, alcuni dei quali sono costituiti sia da componenti dell'Unione che da componenti nazionali – «sistemi transeuropei»).
- (5) Il programma di lavoro stabilisce il calendario per l'attuazione di tali sistemi nazionali e transeuropei.
- (6) Il passaggio all'utilizzo esclusivo di sistemi elettronici per le interazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché tra autorità doganali, consentirà alle semplificazioni previste nel codice di essere pienamente efficaci, con un conseguente miglioramento dello scambio di informazioni tra soggetti interessati, una maggiore efficacia della registrazione dell'arrivo, del transito e dell'uscita delle merci, uno sdoganamento centralizzato e controlli doganali armonizzati sull'intero territorio doganale dell'Unione, riducendo in tal modo i costi amministrativi, la burocrazia, gli errori e le frodi nelle dichiarazioni doganali e la scelta opportunistica del punto di importazione.
- (7) La messa a punto di sistemi elettronici impone alla Commissione e agli Stati membri di armonizzare i dati sulla base di modelli accettati a livello internazionale, come previsto dal codice, di effettuare investimenti, sia in termini finanziari che di tempo e, in determinati casi, di riprogrammare completamente gli attuali sistemi

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

